

FIRMATO L'ACCORDO RAI-USIGRAI

VERBALE DI ACCORDO

In data 23 febbraio 2005,

tra

la RAI - Radiotelevisione Italiana

e

l'Unione Sindacale dei Giornalisti RAI, con la partecipazione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Premesso che:

- le Parti si sono confrontate sulle problematiche attinenti il fenomeno del cd. "preariato giornalistico" al fine di individuare soluzioni coerenti con i principi espressi negli accordi di rinnovo dell'Integrativo del 16 luglio 2002;

- in particolare, le Parti condividono l'obiettivo di definire uno strumento per la gestione del fenomeno, finalizzato ad assicurare ai giornalisti maggiormente utilizzati dall'Azienda con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato specifiche garanzie sulla futura utilizzazione a termine e di istituire, nel contempo, una fonte privilegiata per il reperimento del personale giornalistico da assumere a tempo indeterminato per le future esigenze,

le Parti convengono quanto segue.

I) TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO APPLICABILE AI GIORNALISTI ASSUNTI CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

Ai giornalisti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 1 CNLG - in tutte le ipotesi previste dalla legge, dal CNLG, dall'accordo 22 ottobre 2001 e dagli altri accordi Rai/Usigrai vigenti - viene riconosciuta, in aggiunta al trattamento previsto dall'Accordo del 3 giugno 1999 (cd. art. 1 "depotenziato"), l'applicazione:

- dell'art. 23 del CNLG, per la parte relativa ai permessi per eventi luttuosi, da riconoscersi nella misura di due giorni;
- del primo comma dell'art. 24 del CNLG, relativo al congedo matrimoniale, da riconoscersi nella misura di quattro giorni, in caso di anzianità aziendale (riferita al contratto in corso) inferiore a 6 mesi, e di otto giorni, in caso di anzianità aziendale superiore a 6 mesi.

II) BACINO DI REPERIMENTO PROFESSIONALE

1. Le Parti convengono di costituire un bacino di reperimento professionale nel quale confluiranno i giornalisti che abbiano prestato servizio alle dipendenze della RAI con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in qualità di giornalista professionista, o con contratto di collaborazione ex art. 2 del CNLG, secondo quanto concordato nel prosieguo, differenziati in ragione dell'ambito lavorativo di riferimento (Testata nazionale/Redazione regionale).

Per i giornalisti che siano stati utilizzati sia da Testate nazionali che da Redazioni regionali, ovvero che siano stati utilizzati da Redazioni regionali differenti, verrà preso in considerazione l'ambito di maggiore utilizzazione, ferma restando l'anzianità utile complessiva ai fini dell'inserimento nel bacino.

L'inserimento nei relativi elenchi (nazionale o regionali) non esclude la possibilità di un impegno anche in Testate diverse sulla base di richieste dei rispettivi Direttori.

In particolare, si conviene di includere nel bacino di nuova costituzione:

a) per quanto concerne le Testate nazionali, i n. 230 giornalisti complessivamente maggiormente utilizzati con contratto a termine nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 2004, a condizione che, nello stesso periodo, abbiano lavorato per almeno n. 600 giorni;

b) per quanto concerne le Redazioni regionali, n. 70 giornalisti individuati tra i precari più utilizzati nelle rispettive redazioni di appartenenza, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 2004, sempre che abbiano lavorato per almeno n. 500 giorni, sulla base delle dimensioni e della situazione di organico delle singole redazioni regionali.

Ai fini dell'eventuale inserimento nel bacino di reperimento professionale sarà esaminata la posizione delle giornaliste che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 2004, a causa di periodi di astensione dal lavoro connessi alla maternità (astensione obbligatoria), abbiano maturato un numero di giorni inferiore a quelli stabiliti dal presente accordo, a condizione che sia configurabile una continuità di utilizzazione e che le interessate ne facciano richiesta per iscritto entro il 31 marzo 2005.

Sono esclusi dal costituendo bacino - pur essendo in possesso dei requisiti di cui sopra - i giornalisti che abbiano superato l'età per la maturazione del diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia o di anzianità.

Verranno esclusi dai benefici di cui al presente accordo i giornalisti che, inseriti nel bacino, abbiano in corso un contenzioso con l'Azienda, salvo che non vi rinuncino entro il 31 marzo 2005 mediante sottoscrizione di apposito verbale, nel quale gli stessi dichiarino, altresì, di non aver null'altro a pretendere dall'Azienda in relazione all'attività pregressa.

Verranno altresì esclusi da tali benefici i giornalisti che, inseriti nel bacino, non abbiano sottoscritto l'impegno di cui al punto 4 che segue.

2. Per coloro che risulteranno inclusi nel bacino in oggetto vengono previsti i benefici di seguito indicati:

a) ai giornalisti delle Testate nazionali vengono garantiti, nel corso del quinquennio 1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2009, almeno 40 mesi complessivi di impegno con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con una media di 8 mesi per anno solare;

b) ai giornalisti delle Redazioni regionali viene attribuita una garanzia di utilizzazione prioritaria per le esigenze delle rispettive redazioni con riferimento al quinquennio 1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2009; nel caso di redazioni regionali alle quali vengano stabilmente assegnate produzioni a diffusione nazionale, viene garantito, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, un impegno lavorativo medio di 8 mesi per anno solare, fintantoché permangano tali produzioni e nei limiti delle relative esigenze produttive. In relazione a quanto sopra convenuto, le Parti si danno atto che i contratti a termine verranno stipulati con i giornalisti rientranti nel bacino avvalendosi delle causali previste dai vigenti accordi contrattuali ovvero dal D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368, per la legittima apposizione del termine al contratto di lavoro.

La RAI, al riguardo, conferma che, fino alla data di scadenza delle pattuizioni collettive, ricorrerà alle previsioni introdotte dal citato D.Lgs. n. 368/2001, solamente laddove non ricorrano i presupposti per utilizzare le causali previste dalla contrattazione collettiva nazionale o dai vigenti accordi integrativi Rai - Usigrai, fatta eccezione per l'ipotesi di

assunzione a termine di giornalisti disoccupati di cui all'art. 3 del CNLG, che continuerà ad essere applicata in Azienda secondo la prassi attualmente in atto.

3. Secondo la comune intenzione delle Parti, il bacino di cui al presente accordo sarà anche fonte per il reperimento di personale giornalistico da assumere a tempo indeterminato con le consuete modalità (contratto a termine di durata biennale con impegno, alla scadenza, alla proroga a tempo indeterminato del contratto).

A tal fine, si concorda di ripartire i giornalisti in due fasce:

a) la prima costituita complessivamente da 100 giornalisti, così individuati: i n. 70 giornalisti delle Testate nazionali maggiormente utilizzati a termine, nonché 30 giornalisti delle Redazioni regionali, che verranno individuati tenuto conto delle peculiarità delle singole redazioni e comunque almeno uno per ciascuna redazione regionale;

b) la seconda costituita dai restanti n. 200 giornalisti rientranti nel bacino in base a quanto convenuto al precedente punto 1.

Ferme restando le prerogative riconosciute dall'art. 6 del CNLG ai Direttori di Testata, in relazione a quanto sopra pattuito la Rai si impegna ad assumere a tempo indeterminato (con le modalità sopra descritte) i giornalisti rientranti nella prima fascia entro la data del 30 giugno 2009.

Viene, inoltre, confermata l'attenzione al principio della territorialità e, in particolare, all'assunzione dei precari, ove possibile, presso la Testata e la Redazione Regionale ove essi abbiano reso in prevalenza la loro attività con contratti di lavori subordinato a tempo determinato.

4. L'ammissione al bacino con conseguente applicazione dei benefici di cui sopra è subordinata all'impegno degli interessati - da formalizzarsi contestualmente alla prima proposta di assunzione a termine, mediante conciliazione in sede sindacale - a non promuovere azione giudiziaria nei confronti dell'Azienda fino alla data del 30 giugno 2009 per i giornalisti rientranti nella prima fascia e fino alla data del 31 dicembre 2009 per i giornalisti rientranti nella seconda fascia, in relazione all'attività svolta in precedenza in favore della RAI. Resta inteso che il predetto accordo non comporterà alcuna rinuncia dei lavoratori ad eventuali diritti o pretese comunque connessi con l'attività svolta in passato.

5. In relazione a quanto previsto dagli ultimi due capoversi del punto 1) le parti si impegnano a verificare, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo, il numero dei giornalisti appartenenti alla fascia a) che risultino esclusi dall'applicazione dei benefici derivanti dall'accordo medesimo, al fine di valutare eventuali reintegri.

6. Ai giornalisti utilizzati con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del precedente punto 2 verrà applicato il trattamento economico e normativo previsto nella prima parte del presente accordo.

Ai giornalisti rientranti nella fascia a) di cui al precedente punto 3), verrà, altresì, riconosciuto un importo *ad personam* di 1000,00 (mille/00) euro lordi annui.

Le Parti, inoltre, concordano sul riconoscimento in favore di tutti i giornalisti rientranti nel bacino di un "premio di produttività" di 500,00 (cinquecento/00) euro lordi annui, che verrà corrisposto, in proporzione ai mesi di attività svolta, al termine di ciascun contratto a termine.

L'Azienda si dichiara inoltre disponibile ad esaminare, nel corso delle verifiche periodiche, la possibilità di rivedere il trattamento economico sopra concordato.

7. L'Azienda fornirà al Sindacato gli elenchi nominativi dei giornalisti rientranti nel bacino, suddivisi per fasce e redazioni regionali, entro la data del 31 marzo 2005, una volta divenuti

definitivi (in quanto scaduti i termini per richiedere l'ammissione al bacino per le lavoratrici madri e per i giornalisti con un contenzioso in corso ai sensi di quanto previsto dal precedente punto 1). Le Parti si impegnano, inoltre, a valutare annualmente l'andamento dell'accordo e si danno atto che, in ogni caso, per le assunzioni a termine, si ricorrerà prioritariamente ai giornalisti già utilizzati dall'Azienda.

L'Azienda conferma, inoltre, la volontà di valorizzare gli investimenti operati in materia di formazione professionale e che, pertanto, in caso di ricorso a "prime utilizzazioni", dedicherà una particolare attenzione alle risorse qualificate provenienti dalle Scuole di giornalismo.

L'Azienda conferma, altresì, che non effettuerà alcun tipo di accertamento nei confronti di coloro che provengono dalla Scuola di giornalismo di Perugia, dal momento che l'indirizzo radiotelevisivo della Scuola rende superfluo una ulteriore valutazione in merito a tale specifico aspetto.

Le Parti concordano, infine, di procedere al riesame dell'intera materia entro il 31 dicembre 2009.

Dichiarazione a verbale dell'accordo sul precariato del 23 febbraio 2005

- Ribadita la centralità tra i criteri di assunzione della provenienza dei collaboratori dalle scuole di giornalismo, così come affermato negli accordi siglati in occasione della firma del Contratto integrativo aziendale
- Preso atto dell'invito posto dalla Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi con un ordine del giorno approvato all'unanimità il 16 marzo 2004 con il quale si chiede che la Rai "definisca con precisione gli impegni con gli allievi e i diplomati della Scuola di Perugia", attraverso la quale la Rai opera investimenti nell'alta formazione giornalistica, riconosciuta e certificata a livello europeo

L'Usigrai conferma che resta aperta la questione di un effettivo riconoscimento della professionalità espressa dai collaboratori provenienti dalle scuole di giornalismo.

firmato

Roberto Natale, segretario Usigrai

Paolo Serventi Longhi, segretario Fnsi

Roma, 23 febbraio 2005